



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV210 Lazio – Clausole rimborso biglietti

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 ottobre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie *ex* articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento CV210 Lazio - *Clausole rimborso biglietti*, nei confronti della S.S. Lazio S.p.A. per presunta vessatorietà di alcune clausole contenute nelle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” per la stagione sportiva 2019/20.

[OMISSIS]

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori, le clausole di cui alle lettere A e C delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” predisposte dal professionista per la stagione sportiva 2019/20, di seguito trascritte:

A.: “*L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di Serie A 2019/2020 della Prima Squadra della S.S. Lazio, in conformità al calendario - date, ore e luoghi - emessi dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e sue variazioni, nel posto indicato sulla S.S. LAZIO HOME CARD o sul segnaposto della S.S. LAZIO MILLENOVECENTO FIDELITY CARD. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né a risarcimenti di qualsivoglia natura (...)*”.

C.: “*(...) Nel caso di chiusura di uno o più settori dello Stadio in cui si trova il posto dell’abbonato, la S.S. LAZIO metterà a disposizione un tagliando sostitutivo per altro settore – sempre che l’abbonato non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, della S.S. Lazio. Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro stadio, l’abbonato – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, della S.S. Lazio - avrà diritto ad un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro stadio (salvo effettiva disponibilità), o, a sua scelta, ad un tagliando di ingresso per un’altra gara casalinga, non ricompresa nell’abbonamento, individuata a discrezione della Società; le spese di trasferta saranno in ogni caso a carico del titolare dell’abbonamento. Nei casi di obbligo di disputare le partite a porte chiuse, l’abbonato – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, della S.S. Lazio - avrà diritto ad un tagliando per un’altra gara casalinga, non ricompresa nell’abbonamento, individuata a discrezione della società. È in ogni caso escluso il diritto al risarcimento dei danni, salvo il caso di inadempimento colpevole della S.S Lazio*”.

[OMISSIS]

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

[OMISSIS]

Le clausole di cui alle lettere **A** e **C** delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” relative alla stagione 2019/20 derogano agli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 1218 c.c. il debitore è esentato dalla responsabilità per inadempimento solo qualora provi che questo sia derivato da causa a lui non imputabile. La clausola **A**, invece, esclude la responsabilità del professionista anche per fatti eventualmente a lui imputabili, non riconoscendo il diritto al rimborso di quota parte dell’abbonamento.

[OMISSIS]

La [OMISSIS] previsione contenuta nella clausola di cui alla lettera **C**, per la quale il consumatore ha diritto ad ottenere un titolo sostitutivo, di valore per di più subordinato ad una scelta discrezionale della società, consente al professionista di conseguire un arricchimento privo di causa, derogando a quanto previsto dall’art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.

[OMISSIS]

Pertanto, le disposizioni contrattuali in esame risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), e 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono/limitano i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di inadempimento contrattuale imputabile alla società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Inoltre, le clausole descritte, non essendo rispondenti al requisito di trasparenza imposto dagli artt. 34 e 35 del Codice del Consumo, determinano l’effetto di escludere/limitare la responsabilità della società in caso di inadempimento colpevole ovvero di impossibilità della prestazione, senza che il consumatore sia posto in grado di comprendere le conseguenze economiche che derivano dal contratto.

[OMISSIS]

Pertanto, le clausole di cui alle lettere **A** e **C** delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” per la stagione 2019/20 risultano vessatorie, anche ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui sono formulate con modalità contraddittorie e non trasparenti, tali da non consentire al consumatore di comprendere quale sia la responsabilità del professionista in ipotesi di squalifica del campo, di chiusura, totale o parziale, dello Stadio Olimpico di Roma, di obbligo di disputare gare casalinghe a porte chiuse, nonché di eventi similari.

[OMISSIS]

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettera *b*), 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

- a) che la clausola di cui alla lettera A delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” per la stagione 2019/20 della società S.S. Lazio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

- b) che la clausola di cui alla lettera C delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” per la stagione 2019/20 della società S.S. Lazio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera *b*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

[OMISSIS]